



## **CIRCOLARI - Anno Scolastico 2021/2022**

---

Destinatari: Studenti – Docenti – Personale ATA – Genitori – Bar Sede e Succursale

Oggetto: Divieto di fumo negli ambienti scolastici, comprese le aree esterne.

Considerata l'estrema importanza della tutela della salute, con la presente Circolare si forniscono disposizioni interne al fine di disciplinare il divieto di fumo.

In base alla normativa vigente, recentemente aggiornata, i cui estremi vengono di seguito richiamati:

- La Legge 11 Novembre 1975, n.584;
- La Legge 16 Gennaio 2003, n.3 in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 Gennaio 2003 ( art.51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- La Legge 448 del 28 Dicembre 2001 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO – Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- La Legge 30 Dicembre 2004, n.311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975)
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici;
- La Legge 31 Ottobre 2003, n. 306. – ART.7;
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Dicembre 2003 – Attuazione dell'art.51, comma 2 della legge 16 Gennaio 2003, n.3 (e i relativi allegati tecnici);
- La CIRCOLARE 28 Marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità – "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo ";
- Il Decreto Ministeriale della Salute – Circolare 17 Dicembre 2004. – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori;
- Il Decreto Legge n. 104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 12/09/2013).

In tutte le scuole il divieto di fumo riguarda non solo i locali interni ma anche le aree di pertinenza (comprese le zone esterne), i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Tali disposizioni si applicano ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali e le aree esterne della scuola.

Si fa presente che l'intervallo può essere svolto solo negli spazi interni (corridoio, atri e bar), durante l'orario di lezione scolastiche i docenti in servizio e, per quanto riguarda l'intervallo, i

Circ. n.

Data: 23/02/2022

Il Compilatore: AM



## **CIRCOLARI - Anno Scolastico 2021/2022**

docenti e il personale ausiliario coinvolti nel piano appositamente predisposto hanno l'obbligo di garantire la vigilanza e la sorveglianza sugli studenti anche maggiorenni, dovendone rispondere in caso di infortuni e danni arrecati alle persone, alle strutture e ai beni esistenti. Si ricorda che l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dell'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% della L. n. 311/2004, art.1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia connessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di un bambino di 12 anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Alessandro Papale

Circ. n.

Data: 23/02/2022

Il Compilatore: AM